



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

***Non solo prezzo:
La trasparenza possibile nella RCA***

**Solbiate Olona Centro Convegni Hotel le Robinie
Giovedì 23 Settembre 2010**

Commissione Auto SNA

1. Le origini

2. Il lavoro del Sindacato Nazionale Agenti
3. L'analisi e le casistiche
4. Le risposte normative
5. La proposta SNA

L. 24 dicembre 1969, n. 990

(G.U. 3 gennaio 1970, n. 2)

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

CAPO I - Dell'obbligo dell'assicurazione

Art. 1 - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi¹, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile².

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto³.

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo⁴, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

All'articolo 11, la legge 990/69 prevedeva che:

“Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato...”

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratto di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP sulla Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei Prezzi, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge

Infine, nel capo V della Legge 990/69 troviamo una norma che detta le modalità di “unificazione normativa” dei contratti emessi precedentemente:

Articolo 34

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L'assicurato è tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.

Tariffe uguali per tutti

+

Condizioni contrattuali uguali per tutti

a garanzia del corretto adempimento dell'obbligo assicurativo



**RIUNIONE ADRIATICA
DI SICURTÀ**

S.p.A. fondata a Trieste nel 1838 - Sede Sociale: Milano - Direzione Generale: 20122 Milano, Corso Italia, 23
Telegr.: Iliunadria - Milano - Tel. 02/ 7216.1 - Telex 320065 DG - 332834 AM - 320038 BC INF
Cap. Soc. L. 271.250.000.000 int. vers. - N. 57501 Reg. Soc. Tribunale Milano - C.C.I.A.A. Milano N. 9285
Codice Fiscale 00218610327 - Partita IVA 00128430329 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 26.11.1984

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Responsabilità civile veicoli a motore soggetti alla Legge
24 dicembre 1969, N° 990 e successive modificazioni.
Estratto dalle Condizioni di assicurazione riportate dalla Tariffa
A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)
in conformità al Provvedimento del C.I.P.
(Comitato Interministeriale dei prezzi)
N° 10/1993 del 5 Maggio 1993
pubblicato sul supplemento ordinario n. 46
ALLA GAZZETTA UFFICIALE N° 106 dell'8.5.1993

Il provvedimento CIP 10/1993 del 5 maggio 1993

Ultimo Provvedimento ministeriale di determinazione amministrativa di condizioni e tariffe RCA, prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/49 poi recepita con il D. Lgs. 1/3/95 n. 175

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione - L'impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio⁽¹⁾ sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione dalla responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

D) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione.

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

La direttiva CEE 92/49 e la liberalizzazione tariffaria (Art. 6)

“La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l’approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all’esercizio normale del controllo.

Tuttavia, gli stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, nonché di formulari e altri stampati che l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti”.

Ciò significa che dal primo luglio 1994 ogni impresa è stata libera di determinare condizioni tariffarie e contrattuali.

Successivamente, l'art. 126 del Decreto Legislativo 1 marzo 1995 n. 175, titolato "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita" è intervenuto sulla legge 990/69, sostituendo gli articoli 10 e 11 e dando piena attuazione alla liberalizzazione tariffaria.

In particolare, il nuovo articolo 11 al primo comma stabiliva che:

"1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate."

La direttiva CEE 92/49 e la liberalizzazione tariffaria

Il primo effetto è stato che fin da subito tutte le imprese hanno ampliato la casistica delle

ESCLUSIONI E RIVALSE

inserendo contrattualmente ciò che avevano cercato di ottenere in via giudiziaria

(es. guida in stato di ebbrezza)

La direttiva CEE 92/49 e la liberalizzazione tariffaria

Ossessiva attenzione al prezzo

Inizia a questo punto una fase della “storia” dell’assicurazione RCA in Italia incentrata solo ed esclusivamente sul prezzo delle **polizze**.

Pochi si preoccupano di verificare che cosa stia succedendo ai contenuti contrattuali

1. Le origini

2. Il lavoro del

Sindacato

Nazionale Agenti

3. L'analisi e le casistiche

4. Le risposte normative

5. La proposta SNA



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

La responsabilità civile

derivante dalla circolazione di autoveicoli

Sintesi della legislazione nei Paesi dell'Unione Europea

**Analisi comparata delle condizioni generali
di assicurazione italiane alla luce delle direttive CEE**

a cura della commissione R.C. Auto

Commissione Auto SNA

In questa pubblicazione si effettua uno studio comparativo delle Condizioni Contrattuali RCA.

Emergono le prime divergenze in materia di

- classi di merito BM
- regole evolutive
- coefficienti tariffari delle classi BM
- regole di assegnazione
- esclusioni e rivalsa
- rinuncia al diritto di rivalsa.

Ecco cosa scrivevano oltre 10 anni fa i nostri colleghi della Commissione Auto:

“Traspare comunque la volontà delle imprese ad incrementare la presenza nei contratti di esclusioni e rivalse, quindi a ridurre la prestazione di garanzia prevista dalla legge 990”

Ed ancora, nella parte relativa alle clausole di “Rinuncia alla rivalsa”:

“Anche quando apparentemente, le rinunce si presentano simili, ci sono delle piccole differenze formali che analizzate in modo più approfondito diventano sostanziali ... Esistono disparità di contenuti e quindi la conseguente difficoltà per il consumatore di riuscire a coglierne e valutarne le differenze”.

Quindi

aumento dei prezzi

**impoverimento del
normativo**

difficoltà di comparazione tra prodotti

SVILUPPO ANALISI TECNICO/GIURIDICA

Nel 2006 all'interno della Commissione RCA vengono analizzate 70 polizze di Compagnie esercenti il ramo RC auto, facendo ricerche e approfondimenti sulle condizioni generali e particolari di assicurazione. Nello specifico:

- oggetto dell'assicurazione;**
- esclusioni e rivalsa;**
- rinuncia al diritto di rivalsa;**
- estensioni di garanzia.**

Abbiamo comparato le condizioni in vigore con quelle in corso prima della liberalizzazione del 1994 (c.d. CIP 5/1993).

Quali risultati?

I risultati confermano le impressioni avute nel 1999:
Progressivo e preoccupante peggioramento delle Condizioni Generali di Assicurazione RCA e il sistematico trasferimento di rischi dalle imprese ai cittadini.

Questo viene attuato mediante:

- un impoverimento dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione";
- migrazione di alcune garanzie dall' "Oggetto dell'assicurazione" alle "Garanzie aggiuntive" e/o nelle "Rinunce alla rivalsa".

2009

Monitoraggio ed aggiornamento dello
studio

4 febbraio 2010: Convegno SNA Roma

1 Gennaio – 1 Settembre 2010:
34 normativi su 66 mutano

Alcuni spunti per la tavola rotonda:

- * Fino a che punto la direttiva 92/49 e il successivo D. Lgs. 175/1995 permettono alle imprese di agire liberamente sui contenuti contrattuali relativi ad una assicurazione obbligatoria?
- * Il provvedimento CIP 10/1993 può oggi assumere una qualche validità giuridica alla quale obbligare le imprese a uniformarsi?
- * Quali oneri e quali responsabilità da parte dell'intermediario, in caso di sottoscrizione da parte di un consumatore di un normativo contenente variazioni "in pejus" alle CGA?

1. Le origini
2. Il lavoro del Sindacato Nazionale Agenti


3. L'analisi e le casistiche

4. Le risposte normative
5. La proposta SNA


Guida non abilitata

*Un **conducente** causa un incidente grave e le persone coinvolte, trasportati del veicolo assicurato e guidatore e trasportati del veicolo terzo, subiscono gravi lesioni. La responsabilità gli viene attribuita interamente per non aver osservato uno STOP. L'autorità intervenuta provvede al ritiro immediato della patente di guida e successivamente alla sospensione della stessa per un periodo di 6 mesi. Solo in questa occasione il conducente si accorge che la propria patente di guida è scaduta da 40 giorni.*

PATENTE SCADUTA



RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...



Le condizioni estensive sono spesso diverse:

- Qualche impresa fissa un limite massimo di tempo dalla scadenza della patente (variabile da 3 a 12 mesi);
- Altre imprese richiedono che il rinnovo debba avvenire entro un preciso limite di tempo;
- Altre ancora richiedono che il rinnovo debba essere della medesima tipologia di patente;
- Infine, altre esentano da rivalsa quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta del sinistro;
-

Circolazione in area privata

Una anziana signora, nel fare retromarcia all'interno del parcheggio di un grande ipermercato, posto nel sotterraneo del fabbricato, investe una bambina che insieme alla madre stava tornando presso la propria vettura. Fortunatamente la bimba riporta lesioni non gravi.

Circolazione in area privata – 2


Un professionista, facendo retromarcia nel garage sotterraneo del proprio condominio, investe involontariamente un vicino di casa intento ad andare a recuperare la propria auto nel proprio garage.

Il Codice delle Assicurazioni rende obbligatoria l'assicurazione anche alla circolazione nelle aree private equiparate a quelle pubbliche.

Ma è altrettanto vero che nutritissima è la giurisprudenza che si è occupata di definire e precisare quando un'area privata è equiparabile o meno ad una pubblica.

Potrebbe sembrare un problema di poco conto dal momento che la quasi totalità delle imprese estendono la copertura anche alla circolazione in aree private.

Ma siamo così sicuri di poter stare tranquilli?
No di certo.




Guida in stato di ebbrezza o **sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**

Il conducente di un veicolo, diverso dal proprietario, in seguito ad incidente viene sottoposto alla prova di determinazione del tasso di alcool nel sangue; le due prove eseguite a distanza di due minuti danno lo stesso risultato: 1,51 g/l. Lo stesso guidatore viene sanzionato a norma dell'art. 186 - comma 2 lettera c) e del relativo Regolamento del C.d.S.

EBBREZZA E STUPEFACENTI



RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...



Quale comportamento?

Abbiamo:

- imprese che rinunciano all'azione di rivalsa nei soli confronti del proprietario se diverso dal conducente
- imprese che rinunciano alla rivalsa solo per il primo sinistro e il conducente non sia un "etilista cronico"
- imprese che rinunciano alla rivalsa solo se il tasso alcolemico è inferiore a 1,5 g/l
- imprese che limitano la loro rivalsa ad un importo variabile e spesso con uno scoperto del 10%
- imprese che rinunciano solamente nei confronti della società proprietaria/locataria del veicolo
- Imprese che rinunciano alla rivalsa qualora il tasso alcolemico sia inferiore al minimo consentito dalla legge

A questo punto occorre chiedersi:

Quanti cittadini sono consapevoli che porsi alla guida anche con un tasso alcolemico di poco superiore al limite consentito espone ad una rivalsa che può essere milionaria?

E ancora:

Quanto sono consapevoli che se prestano il veicolo a qualcuno che ha un tasso alcolemico superiore al limite di legge possono essere soggetti a rivalsa in quanto proprietari del mezzo?

Quanti imprenditori (specialmente piccoli) sono consapevoli dei rischi che corrono affidando a loro dipendenti i veicoli aziendali?

Art. 186 Codice della Strada (Guida in stato di ebbrezza) è norma di comportamento:

Problema giuridico – Problema etico

L'esempio francese


Trasporto non conforme alle disposizioni vigenti

Un sabato sera un ragazzo 24enne esce con gli amici utilizzando la macchina di papà. Dopo una serata passata insieme, nel tragitto durante il ritorno a casa un colpo di sonno provoca l'uscita di strada del veicolo. I due amici che prendevano posto nel sedile posteriore non indossavano la cintura di sicurezza e vengono sbalzati fuori, subendo gravi lesioni. Il conducente e il passeggero al suo fianco invece riportano solo lievi lesioni.

TRASPORTO DIFFORME ...




RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...




Trasportati su veicoli adibiti al trasporto di cose

Il dipendente di una impresa artigiana, che si occupa di impianti elettrici, ogni mattina accompagna a scuola i propri figli con il furgone aziendale prima di recarsi al lavoro. Una sfortunata mattina, avendo più fretta del solito, provoca un incidente stradale non concedendo la precedenza ad un incrocio ad altro veicolo che sopravveniva da destra. Risultato: il proprio figlio riporta una lesione alla spalla.



RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO ...



Il ricorso terzi da incendio

Un assicurato posteggia il proprio veicolo nel posto auto all'interno dell'area condominiale alla quale hanno accesso, da passo carraio chiuso da un cancello, solo i condomini. Durante le ore notturne il veicolo prende fuoco e l'incendio si propaga agli altri veicoli e alla struttura del condominio; subiscono danni fisici anche alcune persone residenti ai primi piani.

Se è pacifico che la sosta del veicolo equivale a circolazione, non è altrettanto pacifico che tutte le polizze estendano la propria operatività alla circolazione (e alla conseguente sosta) in aree private non equiparate a quelle pubbliche (per le quali la copertura è obbligatoria), o non operino altre limitazioni e/o esclusioni



Veicolo non sottoposto a revisione

In un tamponamento avvenuto in autostrada il veicolo assicurato, il cui guidatore ne è unico responsabile, subisce danni irreparabili ed il proprietario viene consigliato di rinunciare alla riparazione giudicata anti economica. Nell'occasione il proprietario scopre di essersi dimenticato di sottoporre il veicolo alla revisione. Si tratta di un veicolo di 7 anni; lo stesso, anche in considerazione dei soli 35.000 Km. percorsi era in perfetto stato di manutenzione, le gomme appena sostituite ed i freni e le altre parti meccaniche assolutamente in perfetto stato.

Ci sono alcune imprese che prevedono l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario nei casi in cui il veicolo non sia stato sottoposto alla revisione periodica. E' questo un altro caso in cui le imprese hanno deciso di ampliare la casistica delle violazioni delle norme di comportamento.

A nulla varrebbe – in qualche caso - avere acquistato la clausola di Rinuncia all'azione di rivalsa: la stessa infatti prevede che è comunque obbligo del proprietario, dopo il sinistro, sottoporre a revisione con esito positivo il veicolo.

E se il veicolo viene distrutto?

E se la riparazione è antieconomica?

Omissione di soccorso

Il ragazzo alla guida del veicolo si era recato a trovare la sorella rientrata dopo un anno di lavoro all'estero. Tornando a casa investe un pedone causandogli mortali lesioni. Al suo rientro racconta tutto al padre (proprietario del veicolo) che lo accompagna al Comando di Polizia. Gli Agenti già al corrente del fatto lo informano di quanto previsto dall'art. 189 comma 6 del Codice della Strada e, ai sensi del codice di procedura penale provvedono all'arresto.

Altri casi

Riportiamo alcune delle più “curiose” e in qualche caso “uniche” clausole di Esclusione e Rivalsa incontrate nella nostra analisi

- Veicolo messo in circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada.
- Omissis ... La Società tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del veicolo per i sinistri Omissis ...
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;

Alcune considerazioni:

Molto spesso le differenze tra le clausole comparate sono lievissime

Spesso queste lievi differenze producono enormi conseguenze in termini di operatività o meno della copertura assicurativa

I testi contrattuali sono complessi, non trasparenti

I contratti sono tra loro in tantissimi casi oggettivamente incomparabili

Ora, come può un cittadino districarsi all'interno di questa giungla normativo/contrattuale, pur in presenza di tutte le tutele informative che sono state implementate negli ultimi anni per favorire la trasparenza e l'informazione?

Ma soprattutto, che stimolo può avere a farlo quando tutti gli parlano solo ed esclusivamente di prezzo, di sconto e di risparmio, e quando molto spesso sono stati appesantiti i coefficienti tariffari per l'inserimento delle clausole di "Rinuncia alla Rivalsa"?

1. Le origini
2. Il lavoro del Sindacato Nazionale Agenti
3. L'analisi e le casistiche
4. Le risposte normative
5. La proposta SNA

- Legge 12 dicembre 2002 e Circolare ISVAP 502 del 25 marzo 2003 – Obbligo di preventivo su Internet e presso i punti vendita
- D. lgs. 205/2006 Codice delle Assicurazioni (Art. 131 comma 1 – Pubblicità di nota informativa e Condizioni contrattuali)
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 - Legge Bersani “1”: Divieto di prezzi minimi e sconti massimi – Divieto di esclusiva nel ramo RCA - Pubblicità delle provvigioni e dello sconto riconosciuto (art. 131 commi 2 bis e 2 ter) – Attuato con regolamento ISVAP 23/2008;
- Legge 2 aprile 2007 n. 40 - Legge “Bersani bis”: Attestato valido 5 anni – Portabilità classe BM familiare su nuovi veicoli – Malus in caso di responsabilità principale – Preventivatore ISVAP – Abrogazione della poliennalità
- Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento 2590 dell’8 febbraio 2008 - Attestato di rischio
- Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008: Flessibilità tariffaria – Preventivo gratuito presso i punti vendita con evidenza di sconti e provvigioni – Preventivo sul sito Internet dell’impresa – Pubblicità e consegna dei documenti precontrattuali – Art. 5 Clausole di esclusione e rivalsa evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo – Pubblicità delle provvigioni;
- Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010: Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (Nota informativa Danni)

Due approfondimenti:

- Il “Preventivatore ISVAP”
- Il regolamento 35 e la “Nota Informativa RCA”

“Il Ministero dello Sviluppo Economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale”.

Terzo comma dell’art. 5 del DL 31/01/2007 n. 7, convertito poi nella legge 40/2007 (Legge Bersani bis), aggiungendo il comma 3 bis all’articolo 136 del Codice delle Assicurazioni (denominato “Funzioni del Ministero delle Attività Produttive”)

Nel dicembre 2007 il Sindacato affermeva:

“Le grandi novità legislative degli ultimi anni che dal Codice delle Assicurazioni giungono ai regolamenti attuativi dell’Isvap non sempre hanno saputo tradursi in chiari e trasparenti articolati di natura secondaria e l’informativa predisposta non si è dimostrata idonea a permettere la piena comparazione delle proposte assicurative, sia per la complessità del prodotto che per la eccessiva concentrazione sul prezzo come unico elemento determinante”.

Effetti e Conseguenze:

- Insufficienza dello sforzo ISVAP, vincolato a realizzare una **comparazione effettuata esclusivamente sul parametro prezzo**
- Continuo mutamento delle tariffe e dei parametri di personalizzazione da parte delle imprese
- Inattendibilità dei risultati in termini di premi calcolati e di imprese rappresentate

“Guida Rapida” al Comparatore MiSE/ISVAP

Guida alle Assicurazioni

Cosa è il preventivatore

Cosa occorre per potere ottenere un preventivo

Come si usa

Nessuna avvertenza contenuti normativi

Consigli utili

- Sconti commerciali
- Formule diverse dal Bonus Malus
- Massimali più elevati
- Clausole di risarcimento in forma specifica
- Formule di guida
- **Nessuna avvertenza su clausole limitative della garanzia esclusioni e rivalse.**

Guida alle Assicurazioni

“Le polizze non sono tutte uguali”

Pagina 11 della Guida alle Assicurazioni

“Presso le sedi delle società e con rapide consultazioni dei relativi siti internet, dove sono pubblicate Nota Informativa e Condizioni Contrattuali, puoi trovare il contratto più adatto alle tue esigenze”.

“Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa, previste dal tuo contratto che devono essere indicate nella Nota Informativa pre-contrattuale; per una scelta consapevole confronta i prezzi dei preventivi anche con riferimento alla presenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa”

**“Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010
concernente la disciplina degli obblighi di
informazione e della pubblicità dei prodotti
assicurativi” (Titolo XIII del Codice delle
Assicurazioni):**

Dalla Relazione dell'ISVAP al Regolamento n. 35:

- “Il regolamento persegue la finalità di rafforzare la trasparenza e la chiarezza dei documenti precontrattuali utilizzati nell’offerta di prodotti assicurativi ... (omissis) ... è stato introdotto l’obbligo di consegna del **Fascicolo Informativo** e la predisposizione della **Nota Informativa** sulla base di schemi predefiniti, recanti specifici profili di personalizzazione per i contratti infortuni, malattia e di **responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.... Ciò anche al fine di agevolare la comparabilità dei diversi prodotti offerti dalle imprese di assicurazione.**
- Per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stata prevista la predisposizione di un **Fascicolo Informativo differenziato per specifiche categoria di veicoli** (autovetture, ciclomotori e motocicli) e natanti, in modo che siano riportate esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative al fine di fornire agli assicurati un’informazione mirata alla tipologia di veicolo per il quale viene richiesta la copertura.

Art. 30: Obbligo di consegna del “Fascicolo informativo”

- Nota Informativa comprensiva di glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Proposta di assicurazione (ove prevista)

Allegato 9 al Regolamento 35 – Nota Informativa RCA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali (denominazione, indirizzo, telefono, sito internet ecc.);
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (capitale sociale, riserve, patrimonio netto, indice di solvibilità ecc.)

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte (su questo ci soffermeremo dopo)
 - 3.1 Estensioni della copertura (eventuali)
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità (disciplina degli aggravamenti di rischio e delle dichiarazioni precontrattuali)
6. Premi (elementi che lo influenzano, parametri tariffari, possibilità di rimborso, provvigioni dell'intermediario ecc.)
7. Informativa in corso di contratto
8. Attestazione sullo stato del rischio – classi di merito (disciplina dell'attestazione di rischio, regole evolutive BM, classe interna e classe CU, portabilità attestato di rischio);
9. Recesso
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
11. Regime fiscale.

C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI (previsione della riparazione del danno in forma specifica)

12. Procedura per il risarcimento del danno (azione ordinaria, indennizzo diretto, denuncia sinistro ecc.)
13. Incidenti stradali con controparti estere

=

Disciplina del FGVS

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro (descrizione delle modalità)
15. Accesso agli atti dell'impresa
16. Reclami (descrizione della procedura per i reclami all'impresa e per i reclami ISVAP).

Punto 3 - Coperture assicurative offerte:

“Indicare sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, rinviano agli articoli delle condizioni di assicurazione che le regolamentano. Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di rivalse, illustrandone il significato e rinviano agli articoli delle condizioni di assicurazione per i presupposti e per gli effetti per il contraente.

Inserire una specifica “Avvertenza” sulla presenza di franchigie, scoperti e massimali, rinviano agli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio

Quale efficacia?

Se l'impresa scrive:

“La Società si riserva di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato:

..nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge”.

Dovrebbe prevedere tra le informazioni sul contratto, oltre al rinvio allo specifico articolo, anche una

“AVVERTENZA”

“Indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in perfetto stato di manutenzione, l'assicuratore potrà farsi restituire dall'assicurato gli importi del risarcimento eventualmente pagato ai danneggiati, se il veicolo non è stato sottoposto alla revisione prevista dal codice della strada. E' possibile ricorrere, a pagamento, ad una clausola di rinuncia alla rivalsa, a poco rilevante perché valida solo se la revisione effettuata successivamente viene superata con esito positivo”.

Dal 1 Dicembre 2010:

- Ulteriore burocratizzazione dei processi gestionali di agenzia
- Eccesso di “certificazione”
- “Bulimia” informativa verso i consumatori’
- Troppa informazione = Nessuna informazione?

1. Le origini
2. Il lavoro del Sindacato Nazionale Agenti
3. L'analisi e le casistiche
4. Le risposte normative
5. La proposta SNA

Standard minimo: necessità morale

Una ragionevole proposta di confronto

Una vera trasparenza e comprensibilità può esserci solamente mediante l'adozione di uno "**Standard normativo contrattuale minimo**", inderogabile in pejus dalle singole imprese, relativamente alla copertura "core" della RCA:

- Oggetto dell'Assicurazione
 - Esclusioni e rivalse

**Per una concorrenza fondata
sull'innovazione di prodotto e
sull'ampliamento delle garanzie prestate,
sull'efficienza e sul servizio prestato al
cliente.**

**Una concorrenza che parte da una base
normativa comune – sulla quale
diventerebbe anche ammissibile una
comparazione di prezzo – e su quella
costruisca un nuovo modo di fare
assicurazione RCA in italia**

Oggetto dell'assicurazione.

“Sono garantite le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile per i danni causati a terzi e conseguenti:

- ad incidente, incendio o esplosione nei quali sono coinvolti il veicolo assicurato, i suoi accessori, i prodotti che servono al suo funzionamento e gli oggetti e le sostanze che trasporta;
- alla caduta di questi accessori, prodotti, oggetti o sostanze.

Oggetto dell'assicurazione – segue

E' garantito il conducente del veicolo, nel caso di vizio o difetto di manutenzione imputabile al proprietario del veicolo se quest'ultimo è un'altra persona;

E' assicurata inoltre la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

Un Oggetto dell'Assicurazione snello, che ampli il titolo di responsabilità oltre il concetto di circolazione previsto dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni e si avvicini ad una totale e completa tutela dell'assicurato in quanto proprietario di un veicolo a motore;
che arrivi a tutelare anche il conducente diverso dal proprietario/assicurato che subisca un danno a causa di un vizio o difetto di manutenzione del veicolo.

Esclusioni e Rivalse (dal provvedimento CIP 10/1993)

- Se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore, esclusivamente qualora il Contraente, l'Assicurato e lo stesso conducente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'esclusione;
- Nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso il veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- Per danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Ogni variazione o modifica al presente articolo sarà possibile solo se di maggior favore per l'Assicurato.

FINE